

ASSOCONFIDI

CORSO ANTIRICICLAGGIO

GR CONSULTING S.R.L.
Aula virtuale, 19 giugno 2020

PIANO DEL CORSO

- **L'APPARATO ANTIRICICLAGGIO / ANTI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**
- **LA SITUAZIONE DELLE FONTI VIGENTI**
- **IL D.LGS. 125/19 RECEPISCE LA V DIRETTIVA E MODIFICA IL D.LGS. 90/17**
- **LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE E LE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA**

SITUAZIONE DELLE FONTI INTERNE VIGENTI (PRINCIPALI)

d.lgs. 231/07 (legge fondamentale) riscritto da d.lgs. 90/17 e modificato da d.lgs. 125/19

- I. BI, Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, 18.12.12, agg. 15.1.19**
- II. BI, Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, 26.3.19, adeguamento entro 1.6.19, obbligo Policy da 1.1.20, autovalutazione entro 30.4.20 (prorogato 30.6.20)**
- III. BI, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 30.7.19, adeguamento da 1.1.20**
- IV. BI, Disposizioni su conservazione e messa a disposizione di documenti, dati e informazioni, 24.3.20, adeguamento entro 31.12.20**
- V. BI-UIF, Istruzioni per le comunicazioni oggettive, 28.3.19, operante da 4.19: solo banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, poste italiane spa**

ISTITUTI

- **adeguata verifica della clientela (avc)**
- **conservazione e messa a disposizione dei dati e della documentazione**
- **segnalazione delle operazioni sospette (sos)**
comunicazioni oggettive: solo banche, imel, ip, poste italiane spa
- **organi di controllo**
- **segnalazione violazioni (*whistleblowing*)**
- **disposizioni valutarie e comunicazione di violazioni**
- **sanzioni**

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI - BI, 26.3.19

AMPIO COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE OPERATIVE E DELLE FUNZIONI AZIENDALI, DI CUI VANNO CHIARAMENTE DEFINITI COMPITI E RESPONSABILITÀ

I LIVELLO - Fondamentale il ruolo dei controlli di linea. ci si deve avvalere di adeguati presidi e sistemi informativi

II LIVELLO - Funzione antiriciclaggio (FA). assicura adeguatezza, funzionalità e affidabilità dei presidi

- **Responsabile FA (RA): opera trasversalmente su tutta l'operatività dell'impresa. verifica funzionalità di procedure, strutture e sistemi, supporto e consulenza sulle scelte gestionali**
- **Esternalizzazione (nomina di responsabile interno della FA)**
- **Rapporti con altre funzioni aziendali**
- **Comunicazioni**

III Livello - Funzione di Revisione interna. Verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza e conformità dell'assetto organizzativo

RESPONSABILE SOS (RSOS)

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 1

INDIPENDENTE, DOTATA DI RISORSE QUALI-QUANTITATIVAMENTE ADEGUATE AI COMPITI DA SVOLGERE, ATTIVABILI ANCHE IN AUTONOMIA.

Riferisce direttamente a OFSS (organo con funzione di supervisione strategica), OFG (organo con funzione di gestione), OFC (organo con funzione di controllo)

HA ACCESSO a tutte le attività dell'impresa, a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti

Invariate sostanzialmente tutte le sue competenze

REDIGE PER OFG E OFSS IL “Manuale antiriciclaggio”, che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio r/ft: costantemente aggiornato, deve essere disponibile e facilmente accessibile a dipendenti e collaboratori. Documento operativo-procedurale, “definisce assetto organizzativo più adeguato a dare concreta attuazione alle linee definite dagli organi di vertice”

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 2

Cura un adeguato piano formativo, in raccordo con risorse umane

Nella valutazione dell'adeguatezza delle procedure, può effettuare, in raccordo con revisione interna, controlli in *loco* a campione per verificarne efficacia e funzionalità e individuare aree di criticità

Almeno una volta l'anno, presenta a OFSS, OFG E OFC una relazione su iniziative intraprese, disfunzioni accertate e relative azioni correttive da intraprendere, attività formativa del personale. Vi confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione, ove svolge un ruolo centrale

COMUNICAZIONI:

I destinatari trasmettono a BI:

- a. entro 20 gg da delibera, decisione di nomina/revoca RA (comun. or.so. , BI 7.6.11.)**
- b. entro 30.4 (quest'anno, 30.6) relazione FA, approvata dagli organi aziendali**

FUNZIONE REVISIONE INTERNA

Verifica in modo continuativo grado adeguatezza assetto org.vo aziendale e sua conformità normativa, vigila su funzionalità complessivo sistema controlli interni.

Attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- **costante rispetto dell'obbligo di avc, in fase di instaurazione del rapporto e nello svilupparsi nel tempo della relazione**
- **effettiva acquisizione e ordinata conservazione di dati e documenti**
- **effettivo grado di coinvolgimento di personale e responsabili strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione**

Interventi – a distanza e ispettivi – pianificati, di *follow-up*

Competenze sostanzialmente invariate

FA non può delegarle *ex ante* e generalizzatamente controlli *in loco*

RESPONSABILE SOS 1

È il legale rappresentante o un delegato da OFSS, sentito OFC (delega conferibile al RA, non a resp. revisione interna, né a soggetti esterni al destinatario, salvo quanto previsto per i gruppi)

Nomina / revoca adeguatamente formalizzate e pubblicizzate all'interno struttura e rete distributiva e comunicate tempestivamente a UIF con apposite modalità

Valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le os comunicate da responsabile dipendenza, altro punto operativo, unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (I liv.) o di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività

Trasmette a UIF le sos ritenute fondate, omettendo indicazione nominativi soggetti coinvolti nella procedura sos

Mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della sos a uif

RESPONSABILE SOS 2

Può acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il I liv. di analisi delle operazioni anomale e dal RA (se non coincide)

Ha libero accesso ai flussi informativi diretti a organi e strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del r/ft (es., richieste pervenute da AGO, organi investigativi)

Utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili

Comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di I liv. che ha dato origine alla sos

Ferma tutela riservatezza identità soggetti partecipi a procedura sos, fornisce, anche mediante utilizzo di idonee basi informative, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di sos ai responsabili delle strutture competenti ai fini di attribuzione e aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi

AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI R/FT – ESCLUSI I CONFIDI MINORI

Condotta in base a metodologia che comprende 4 macro-attività:

- A. IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE:** i rischi attuali e potenziali cui si è esposti, considerando anche gli elementi forniti da fonti informative esterne
- B. ANALISI VULNERABILITÀ:** l'adeguatezza di assetto org.vo, presidi prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi identificati per individuare eventuali vulnerabilità
- C. DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO:** livello rischio cui si è esposti in ragione livello rischio inerente (A)/robustezza presidi mitigazione (B)
- D. AZIONE DI RIMEDIO:** appropriati interventi correttivi a fronte delle criticità esistenti, adozione opportune misure prevenzione e mitigazione rischio r/ft.

BI fornirà maggiori dettagli su singole tipologie destinatari.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - BI, 30.7.2019

Valutazione dei fattori di rischio r/ft

Obblighi di adeguata verifica, semplificati, rafforzati

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi

Particolari tipologie operative

ENTRATA IN VIGORE

I destinatari devono adeguarvisi a partire dal 1.1.2020.

In relazione ai CLIENTI ACQUISITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE, per i quali la disciplina previgente al d.lgs. 90/17, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di avc, BI "si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30.6.20, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti".

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

- A. Identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore**
- B. Identificazione dell'eventuale te**
- C. Verifica dell'identità di cliente, eventuale esecutore e eventuale te sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**
- D. Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura del rc nonché, in presenza di un rischio elevato di r/ft, dell'op. occasionale**
- E. Esercizio di un controllo costante nel corso del rc.**

Se non si è in grado di rispettarli, non si instaura rc / esegue op., ci si astiene dal proseguire il rc instaurato e, inoltre, si valuta se inviare sos a uif.

LE ATTIVITÀ SUB A), B), C), D) VANNO EFFETTUATE ALMENO QUANDO:

- A. SI INSTAURA UN RC**
- B. OP OCCASIONALE DISPOSTA DA CLIENTE CHE: (i) comporti trasmissione / movimenti di mezzi di pagamento $\geq$ €15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'op unica o con più frazionate; o (ii) consista in trasferimento di fondi $>$ € 1.000**
- C. VI È SOSPETTO DI R/FT, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; ci si avvale degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali uif**
- D. SORGONO DUBBI SU COMPLETEZZA, ATTENDIBILITÀ O VERIDICITÀ DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE PRECEDENTEMENTE acquisita (es., mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato, incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario)**

Si adempie agli obblighi di avc nei confronti dei nuovi clienti.

Per i già acquisiti, si svolge nuovam l'avc se opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio r/ft associato al cliente.

NOVITÀ SU VERIFICA DEI DATI RELATIVI A CLIENTE, ESECUTORE, TE

CLIENTE, ESECUTORE E TE SUB 2): riscontro della veridicità dei dati id contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione (quando i documenti originali sono in lingua straniera, si adottano le misure necessarie per individuarne il contenuto, anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, se ritenuto necessario)

COMUNICAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE E TRUST: va conservato l'estratto dei registri consultati. Le informazioni inserite nella sezione del registro dei te - non ancora istituita - accessibili anche al pubblico. Venuta meno l'esigenza di dimostrare un interesse giuridico rilevante e differenziato per l'accesso

TE SUB 1): confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente di cui è acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico

TE SUB 2): invertiti i criteri di identificazione ex cc. 4 e 5, nuovo c.6 art.20. Va conservata traccia delle ragioni che non hanno consentito l'applicazione dei criteri ex cc. 1-4 per l'id di te sub2, in favore di applicazione criterio residuale. Tracciare processo valutativo che ha condotto ad escludere alcuni criteri di id del te sub2

DAC: per i clienti già acquisiti, conformarsi a quanto previsto dal d.lgs.231/07 nell'adempiere gli obblighi della dir. 2011/16 (UE) relativa a cooperazione amm.va nel settore fiscale

NOVITA' INTRODOTTE a d.lgs. 231/07: adeguata verifica della clientela

art. 19 (MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AVC): obbligo identificazione si considera assolto senza la presenza fisica del cliente anche se il cliente é identificato mediante procedure elettroniche sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale competente per la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'agenda digitale

Potenziata modalità di identificazione a distanza per i soggetti obbligati che utilizzino canali digitali aggiungendo tra le procedure di identificazione elettronica sicure anche quelle autorizzate o riconosciute da AgID

Inoltre, gli obblighi di avc devono essere svolti genericamente in relazione a prestazioni assicurative e non più solo per le attività di ass.ne vita o le forme legate ad investimenti

art.23 (MISURE SEMPLIFICATE DI AVC): l'indice di basso rischio geografico è relativo in particolare a registrazione, residenza o stabilimento in uno dei luoghi indicati

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA

Quando difetta la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario, i destinatari:

- a) acquisiscono i dati id. di cliente/esecutore e effettuano il riscontro su una copia, ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe, di un valido doc. di identità
- b) effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti da Sez. V sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico: es.: contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in UE; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici o mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi. Anche meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., riconoscimento biometrico), assistite da robusti presidi di sicurezza
- a) Policy antiriciclaggio: precisati gli specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro sub b) e illustrate le valutazioni condotte da FA sui profili di rischio che caratterizzano questi e i relativi presidi. Identificazione del cliente-persona fisica effettuabile in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video.

MISURE SEMPLIFICATE

Consistono in riduzione estensione/frequenza adempimenti ordinari riguardo a:

- **MODULAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'IDENTIFICAZIONE** di cliente, esecutore o te: es., si possono raccogliere i dati id. di cliente/esecutore prima dell'apertura del rc e rinviare fino a max 30 gg l'effettiva acquisizione della copia del documento
- **RIDUZIONE DELLE INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE:** es., i) effettuare la verifica dei dati relativi al te sub 2) acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) utilizzare presunzioni per individuare scopo e natura del rc, se il prodotto offerto sia destinato a specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo pensionistico aziendale)
- **RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELL'AGGIORNAMENTO** dei dati raccolti per l'avc: es., aggiornare le informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (apertura di nuovo rc / effettuazione di op di importo > soglia prestabilita)
- **RIDUZIONE DI FREQUENZA E PROFONDITÀ DELLE ANALISI FUNZIONALI AL MONITORAGGIO** del rapporto: es., il controllo costante può avere a oggetto solo op. > certa soglia, purché di importo coerente con scopo e natura del rc
- **VA VERIFICATO IL PERMANERE** dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio

NOVITÀ INTRODOTTE a d.lgs. 231/07: adeguata verifica rafforzata

obblighi di avc rafforzata: tra i fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione da considerare nell'assolvimento degli obblighi della rafforzata a) rc, prestazioni professionali, op occasionali a distanza non assistiti da quelle che ora sono qualificabili come procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, riconosciute o autorizzate dalle autorità nazionale competenti; b) op relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, avorio, specie protette

chiariti e circostanziati ambito e modalità dell'avc rafforzata

- a) verso i debitori ceduti: nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari b/f che riscuotono i crediti ceduti e che sono incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi a anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti, nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime. Ciò con notevole aggravio di adempimenti
- b) estese alcune prescrizioni relative a persone giuridiche private e *trust* anche agli "istituti e soggetti giuridici affini"

ppe: aggiornata la definizione, includendo anche le persone fisiche che detengono, congiuntamente a questa, la titolarità effettiva di enti giuridici, *trust* e istituti giuridici affini o intrattengono con la stessa stretti rapporti d'affari

OBBLIGHI RAFFORZATI QUANDO SUSSISTE ELEVATO RISCHIO R/FF, RISULTANTE DA:

specifiche previsioni normative o autonoma valutazione del destinatario.

Sono sempre a rischio elevato (art. 24 cc. 3 e 5 D.LGS.231/07):

- rc e op. occ. che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio nei casi ex art. 24 c.5 lett.a)
- rapporti corrisp. trans. con interm. b/f rispondente con sede in Paese terzo
- rc / op. occasionali con clienti e relativi te che rivestono la qualifica di ppe
- clienti che compiono op caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto cui sussistono dubbi circa la relativa finalità

Policy antiriciclaggio: definite e formalizzate procedure avc sufficientemente dettagliate; indicate almeno le specifiche misure di avc rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato

LE MISURE DI AVC RAFFORZATA POSSONO CONSISTERE IN:

A) ACQUISIZIONE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI INFORMAZIONI RELATIVE A:

- i. identità di cliente e te o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. È inclusa acquisizione e valutazione di informazioni su reputazione**
- ii. rc, per comprenderne appieno natura e scopo**

B) MIGLIORE QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE. Vi rientrano:

- i. richiesta che, all'apertura del rc e in aggiunta a verifiche ordinarie, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario b/f italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo**
- ii. verifica dell'origine di patrimonio e fondi del cliente, impiegati nel rc.**

C) MAGGIORE FREQUENZA NEGLI AGGIORNAMENTI DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE TRAMITE:

- i. controlli più frequenti sul rc volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente**
- ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle op, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di r/ft. Verifica destinazione fondi, ragioni di data operatività**

D) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI UN ALTO DIRIGENTE PER AVVIO O PROSECUZIONE DEL RC

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO (MONITORAGGIO)

Per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di avc, sos, astensione dall'esecuzione op / prosecuzione rc)

Attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo ai rc in essere, alle op specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di avc o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione di cliente, te e dell'accertamento e della valutazione di natura e scopo di rc / op

Policy antiriciclaggio: si stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, tempistica e frequenza aggiornamento dati e informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., pep), o inclusione in liste o elenchi

CONSERVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE - BI, 24.3.20

SCOPO: conservare documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività r/ft e consentire analisi delle autorità competenti

in relazione a rc /op rientranti nell'attività istituzionale

concerne documentazione, dati e informazioni previsti da d.lgs. 231/07, acquisiti in occasione dell'av di cliente, esecutore e te

informazioni relative a:

- a) rc: punto operativo, data di instaurazione e di chiusura
- b) op occasionali da sottoporre ad av e op a valere sui rc: data effettuazione; importo; segno monetario; causale op e mezzo di pagamento utilizzato
- c) op per le quali l'avc non è dovuta: oltre a b), dati e informazioni idonei a identificare in modo univoco cliente/esecutore, e, se noti, settore di attività economica, dati e informazioni idonei a identificare in modo univoco il te

DATI E INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI ALLE AUTORITÀ (art.5 Disp.) 1

- a) **RC**: oltre a quanto previsto dall'art. 3, cc. 1 e 2, lett. a) (copia dei documenti acquisiti in occasione dell'av di cliente, esecutore e te; informazioni relative a punto operativo, data instaurazione e chiusura), numero rc e settore attività economica. Eventuali variazioni dati/informazioni rese disponibili, mantenendone la storicità

- b) **OP > € 5.000 (in precedenza, € 15.000)**: oltre a dati e informazioni **alternativamente previsti dall'art. 3, cc. 1 e 2, lett. b** (copia doc. acquisiti in occasione di av cliente, esecutore e te; informazioni relative a data di effettuazione; importo; segno monetario; causale op e mezzo di pagamento utilizzato), o dall'**art. 3, c.3** (data effettuazione; importo; segno monetario; causale op e mezzo pagamento utilizzato, dati e informazioni idonei a identificare in modo univoco cliente/esecutore e, se noti, settore di attività economica, dati e informazioni idonei a identificare in modo univoco il te), **causale che codifica la tipologia dell'op secondo quanto previsto in all. n. 3**; importo in €, con indicazione valuta utilizzata e evidenza parte in contanti; codifica interna, Comune e CAB del punto operativo intermediario presso cui è stata disposta op; numero eventuale rc interessato e settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto. **NON PIÙ LE FRAZIONATE.**

DATI E INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI ALLE AUTORITÀ (art.5 Disp.) 2

- c) OP ESEGUITE SULLA BASE DI ORDINI DI PAGAMENTO: oltre a b), e fermo limite € 5.000, cognome e nome o ragione sociale beneficiario; numero del rapporto del beneficiario/IBAN; se noto, CAB, o in caso di sede/residenza all'estero, codice paese beneficiario; codice identificativo intermediario del beneficiario o, in assenza, denominazione intermediario del beneficiario; CAB e Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese
- d) OP ESEGUITE SULLA BASE DI ORDINI DI ACCREDITAMENTO: oltre a b) e fermo limite € 5.000, cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; numero del rapporto dell'ordinante/IBAN; se noto, CAB, o in caso di sede/residenza all'estero, codice paese ordinante; codice id intermediario dell'ordinante o, in assenza, denominaz intermediario dell'ordinante; CAB e Comune intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese

Per individuare op > € 5.000 vietata compensazione di op di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente

MODALITÀ PER RENDERE DISPONIBILI DATI E INFORMAZIONI (art.6 Disp.)

Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, di BI e UIF, i destinatari rendono disponibili a queste i dati e le informazioni previsti. A tal fine ricorrono alternativamente ad:

- A. APPOSITE ESTRAZIONI DAI SISTEMI DI CONSERVAZIONE INFORMATIZZATI eseguite in conformità con gli standard tecnici di cui all'all. n. 1
- B. ARCHIVI STANDARDIZZATI conformi all'all. n. 2

La modalità scelta va indicata in Policy antiriciclaggio

Obbligo conservazione per i 10 anni successivi chiusura rc/op

Fermo il potere delle altre autorità competenti di richiedere ai destinatari i dati e le informazioni, con le modalità ivi previste

ESENZIONI

Consentito non applicare artt. 5 e 6 in relazione a rc / op posti in essere con:

- a) intermediari b/f ex art. 3 c.2 d.lgs. 231/07, esclusi lett. i), o), s) e v), con sede in Italia o in altro Stato UE**
- b) intermediari b/f con sede in paese terzo caratterizzato da un basso rischio r/ft, secondo criteri Disposizioni BI su avc (rischio geografico, all. 1, lett. c))**
- c) soggetti ex art. 3 c. 8 d.lgs. 231/07 (soc. gestione accentrata strumenti fin., ecc.)**
- d) tesoreria provinciale Stato o BI**

Da indicare in Policy antiriciclaggio se ci si avvale di una/più esenzioni

Obbligo di attenersi alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo

ESTERNALIZZAZIONE

La conservazione – messa a disposizione è esternalizzabile

- **a soggetti terzi dotati di idonei requisiti di professionalità e autorevolezza**
- **sotto la responsabilità dei destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate.**

I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

In aggiunta a queste, disposizioni vigilanza di BI dedicate in materia di esternalizzazione / delega funzioni aziendali.

Va stipulato apposito accordo.

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

PRIMA DI COMPIERE L'OPERAZIONE (RC/OP), l'intermediario invia senza ritardo alla UIF, una sos quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di r/ft

SOSPETTO: desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita

E' elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione della soglia, e, in particolare, il prelievo/versamento in contante con interm. fin. di importo = o > € 15.000

NOVITÀ INTRODOTTE a d.lgs. 231/07: sos

art.39 (obblighi di segnalazione): il divieto di comunicazioni relative ad os non impedisce più la comunicazione fra intermediari finanziari e bancari, se appartenenti allo stesso gruppo

art.39, c.1: trattamento di dati personali, connesso a attività di segnalazione e comunicazione sottoposto al reg. (UE) 2016/679; i diritti ex artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 si esercitano ai sensi dell'art. 2-undecies ("limitazioni ai diritti dell'interessato") del Codice *privacy*.

DISPOSIZIONI VALUTARIE. MODIFICHE AL REGIME DEL CONTANTE

(d.-l. 26.10. 19, n. 124 c.d. decreto fiscale, conv. da l. 19.12.19, n.157)

art. 49: riduzione progressiva per il prossimo biennio della soglia delle transazioni in contante effettuabili extra circuito intermediari bancari e finanziari abilitati

Il nuovo limite consentito per il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, è:

- € 2.000 con decorrenza 1.7.2020 fino al 30.12.2021**
- € 1.000 da 1.1.2022.**

CONCLUSIONE

IL D.LGS. 125/19 HA RECEPITO LA V DIRETTIVA UE E CORRETTO IL D.LGS. 90/17

RESTA IN VIGORE IL D.LGS. 231/07, LE CUI PRINCIPALI NOVITÀ SONO:

- *POLICY*, MANUALE ANTIRICICLAGGIO**
- FA E R SOS CON MAGGIORI COMPETENZE E ONERI**
- AVC SEMPLIFICATA, RAFFORZATA, A DISTANZA**
- ARCHIVIO STANDARDIZZATO E ALTRE POSSIBILITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI**
- SOGLIE DI IMPORTO CONTANTE**

L'ORDINAMENTO ANTIRICICLAGGIO SI PRESENTA ORMAI COMPLETO